

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPOTIVI COMUNALI

ART.1

Il comune di Cannobio è proprietario di alcuni impianti Sportivi che sorgono all'interno del territorio comunale , ad eccezione di una parte del Centro Sportivo per la quale si è in attesa di concessione demaniale;

ART.2

L'Amministrazione Comunale può consentire ad associazioni sportive, ricreative e culturali di apporre , all'interno di tali impianti, striscioni, pannelli o affissi di altro genere durante lo svolgimento di manifestazioni di propria iniziativa, per la durata massima di anni 2, previo parere degli Organi Scolastici per le palestre.

ART. 3

La posa di materiale pubblicitario a carattere permanente deve essere preventivamente autorizzata dal competente Assessorato Regionale, qualora la zona sia vincolata ai sensi della Legge n° 1497/39 e successive integrazioni;

ART.4

Le autorizzazioni, sia permanenti sia temporanee, dovranno essere conformi al vigente “ regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni”

ART.5

La possibilità di esporre materiale pubblicitario nel caso si optasse in futuro per pubblicità di tipo permanente, sarà garantita a tutte le associazioni autorizzate all'uso degli impianti e gli spazi saranno assegnati dall'Amministrazione Comunale sentita la Commissione Impianti sportivi;

ART.6

L'amministrazione Comunale in accordo con la Ditta che gestisce la pubblicità, può riservarsi di gestire una serie di spazi durante manifestazione della stessa promosse, e promuovere le proprie manifestazioni all'interno di qualunque gara.

ART.7

Le pubblicità esposte non dovranno contenere messaggi espliciti al consumo di sigarette;

ART.8

La posa del materiale pubblicitario autorizzato temporaneamente non sarà possibile prima di due ore dall'inizio della gara o della manifestazione e lo stesso dovrà essere tolto entro due ore dal termine della manifestazione compatibilmente con l'orario l'apertura degli impianti.

Nel caso la stessa società organizzasse più incontri nello stesso fine settimana, gli striscioni potranno restare esposti dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio se non vi sono altre società interposte

ART. 9

Il materiale pubblicitario non potrà essere ricoverato al di fuori degli spazi interni assegnabili alle Società compatibilmente con le necessità di ricovero di attrezzature a servizio degli impianti;

ART. 10

La posa ed il distacco non dovranno assolutamente interessare il personale di custodia che deve garantire il servizio di vigilanza;

ART.11

L'Amministrazione Comunale ed i custode non sono responsabili del materiale esposto e ricoverato, mentre le Associazioni sono responsabili di eventuali danni arrecati in seguito a tali operazioni;

ART.12

Nel centro sportivo gli striscioni non dovranno essere appesi direttamente sui fili tendi rete e sulla rete stessa, ma dovranno avere un idoneo cavo plastificato indipendente posto ad un'altezza da terra che non impedisca la visibilità a qualunque spettatore

ART. 13

Striscioni ed altri dovranno avere altezze omogenee e preferibilmente non superiori al metro;

ART. 14

Le associazioni dovranno dimostrare all'Amministrazione Comunale la regolarizzazione del rapporto di cui all'art.4;

ART. 15

Striscioni e pannelli dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi;

ART.16

Il presente regolamento può essere oggetto di modifica o adeguamento sin dal termine del campionato 1988/89.